



COMUNE DI AGRATE BRIANZA

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 per AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA DURATA DI SEI ANNI DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDI E SNACK MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI N. 2 DISTRIBUTORI AUTOMATICI "ZERO PLASTICA" PRESSO L'AREA RISTORO DEL COMUNE DI AGRATE BRIANZA IN VIA SAN PAOLO 24
CIG B12B2BE6AA**

Documenti di gara allegati:

Allegato 1: Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE

Allegato 2: DGUE

Allegato 3: Schema di contratto di concessione

Allegato 4: Elenco prezzi (comprensivi di IVA)

Allegato 5: Planimetria posizione distributori

Allegato 6: Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Agrate Brianza

Allegato 7: Patto d'integrità del Comune di Agrate

Bando di gara

Relazione generale

STAZIONE APPALTANTE	Stazione Appaltante del Comune di Agrate Brianza (MB)
LUOGO DI ESECUZIONE	Comune di Agrate Brianza, Via San Paolo 24 - 20864 Agrate Brianza (MB)
PROCEDURA	Aggiudicazione mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 per affidamento in concessione ai sensi dell'art. 176 e successivi del D.Lgs 36/2023
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	Massimo ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara (l'elenco prezzi riporta i prezzi unitari comprensivi di IVA)
DATI IDENTIFICATIVI CONCESSIONE	
IMPORTO COMPLESSIVO CANONE NON NEGOZIABILE	Il Concessionario è tenuto a versare un canone annuo pari a € 1.800,00 (IVA esente) per l'uso dei locali messi a disposizione dall'operatore economico e le utenze necessarie al funzionamento dei distributori automatici che rimarranno allacciati agli impianti del Comune

	(impianto elettrico e di distribuzione dell'acqua potabile)
IMPORTO NEGOZIABILE	Ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara (l'elenco prezzi riporta i prezzi unitari comprensivi di IVA)
ONERI DI SICUREZZA (individuati dall'amministrazione e non soggetti a ribasso)	0,00
TERMINE INVIO OFFERTE	22 MAGGIO 2024 ORE 23.59
CPV	42968100-0 Servizio di gestione distributori automatici
NUTS	ITC4D
CIG	B12B2BE6AA
RUP ai sensi dell'art. 15 del Codice	Ing. Salvatore Comi

PREMESSE

Con decisione a contrarre n. 255 del 12.04.2024 del Responsabile del Settore LL.PP. ed Ecologia del Comune di Agrate Brianza, è stato stabilito di affidare la concessione in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 per affidamento in concessione ai sensi dell'art. 176 e successivi del D.Lgs 36/2023 con applicazione del massimo ribasso sul listino prezzi a base di gara (ribasso unico da applicare al listino prezzi).

1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE (SinTEL)

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Codice e delle Linee guida dell'AGID. Per la presente procedura si utilizzerà la piattaforma certificata SinTEL.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel presente documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;

- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione Appaltante non si assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al suo funzionamento.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale dove sono accessibili i documenti di gara.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma SinTEL è sempre accessibile. Gli operatori economici concorrenti dovranno inserire in Piattaforma, entro il termine perentorio indicato nella tabella iniziale la documentazione richiesta, che costituirà l'offerta, debitamente firmata digitalmente. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Eventuali variazioni delle date saranno comunicate ai concorrenti mediante la funzione «Comunicazioni della procedura» della piattaforma "SinTEL" con un preavviso di 24 ore.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

Allegato 1: Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative

Allegato 2: DGUE

Allegato 3: Schema di contratto di concessione

Allegato 4: Elenco prezzi (comprensivi di IVA)

Allegato 5: Planimetria posizione distributori

Allegato 6: Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Agrate Brianza

Allegato 7: Patto d'integrità del Comune di Agrate

Il progetto di servizio comprende:

00 Relazione Generale

01 Bando di gara

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma SinTEL di ARIA S.p.A., nella sezione "Documentazione di Gara" della procedura di cui trattasi.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma. Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma SinTEL e sono accessibili nella sezione "Comunicazioni procedura". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE – RIMANDO ALLO SCHEMA DI CONTRATTO

In relazione alla concessione da affidare si precisa quanto segue:

- Dovranno essere installati almeno due distributori “ZERO PLASTICA” presso l’area adibita a punto ristoro della sede del Comune di Agrate Brianza, via San Paolo 24:
minimo n. 1 distributore per bevande calde (varietà minima prevista di prodotti: caffè e varianti a base di caffè, tè, cappuccino, cioccolato, latte)
minimo n. 1 distributore per bevande fredde e snack
con prodotti alimentari, quali snack dolci e salati (prediligendo, ove possibile, alimenti con confezioni in materiali biodegradabili e inserendo proposte di *Healthy Food* (senza grassi idrogenati, coloranti, aromi artificiali, additivi alimentari, conservanti ed emulsionanti, e prodotti a filiera corta o Km 0 e senza zucchero / glutine / lattosio) e bevande fredde (ESCLUSE bevande confezionate con plastica monouso).
- I distributori dovranno essere **garantiti “ZERO PLASTICA”** con certificazione dei materiali utilizzati in sostituzione della plastica monouso come da Decreto legislativo n. 196 del 8 novembre 2021 per l’attuazione in Italia della direttiva (UE) 2019/904 “*Single use plastic (SUP)*”.
- Dovranno essere garantiti i seguenti servizi accessori connessi all’esecuzione del servizio complessivamente inteso:
 - a. consegna, installazione, messa in esercizio, disinstallazione e ritiro dei distributori automatici, compresi gli eventuali interventi necessari a garantire gli allacci alla rete idrica ed elettrica;
 - b. pulizia interna ed esterna dei distributori;
 - c. manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature automatiche, degli impianti e ogni altra attività funzionale alla conduzione e gestione delle attività;
 - d. servizio di rifornimento dei prodotti.
- Dovrà essere rispettato tutto quanto stabilito nell’allegato Schema di Contratto, al quale si rimanda per ulteriori informazioni, obblighi e prescrizioni, che l’operatore economico con la partecipazione alla presente procedura attesta di aver letto, compreso e accettato.

Ulteriori caratteristiche dei distributori e dei prodotti:

Ogni distributore deve essere in grado di erogare i prodotti con l’inserimento di moneta e/o carta di debito/credito e di chiave magnetica che l’operatore economico fornirà all’Ente e che consentirà un minore prezzo all’utente che ne disponga.

Le macchine devono essere conformi, per caratteristiche tecniche ed igieniche, alla normativa vigente in materia, nonché essere a ridotto impatto ambientale.

Ogni distributore dovrà:

- Essere conforme con quanto disposto dal D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii. e dalla normativa italiana CEI 61-6 (norme specifiche di sicurezza per i distributori automatici);
- Consentire la regolazione dello zucchero per le bevande calde;
- Essere munito di gettoniera che accetti monete ed erogare il resto, segnalare chiaramente l’eventuale assenza di moneta per il resto, e/o chiavetta/tessera magnetica ricaricabile o applicazione di acquisto tramite smartphone;
- Riportare ben visibile le etichette con l’indicazione della marca e la composizione dei prodotti distribuiti;

- Riportare con targhetta indelebile o con altro mezzo idoneo il nominativo e la ragione sociale della ditta concessionaria del servizio, il suo recapito nonché il nominativo del referente cui rivolgersi in caso di urgenza o disservizio;
- Essere di facile pulizia e disinfettabile sia all'interno che all'esterno, tale da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- Garantire contemporaneamente la presenza di più prodotti;
- Fornire snack in confezione monodose con incarto riportante nome del prodotto, produttore, luogo di confezionamento, ingredienti e data di scadenza;
- I prodotti in scadenza dovranno essere sostituiti almeno due giorni prima dalla data di scadenza riportata sull'incarto o contenitore;
- Tutti i prodotti dovranno essere di ottima qualità, delle marche conosciute a livello nazionale o in ambito UE. È fatto divieto di erogare bevande alcoliche;
- Per le bevande calde si dovranno utilizzare esclusivamente prodotti di prima scelta;
- Per le bevande fredde e snack i prodotti dovranno essere conservati a idonea temperatura da 0° a +4°.

3.1 VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE, CANONE FISSO DA RICONOSCERE AL COMUNE E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il valore stimato della concessione di servizio è da ritenersi, quantificato per il periodo di sei anni di riferimento, in € 44.388,00 (IVA 10% esclusa e dedotto il canone da riconoscere all'amministrazione).

Il calcolo presunto è stato effettuato sulla base del prodotto fra il numero medio di utenti giornalieri (60), la consumazione giornaliera media per utente esclusa IVA 10% (€ 0,73), giorni di presenza media dell'utenza nell'Ente (210 giorni/anno), durata del contratto di concessione (6 anni) dedotto il canone complessivo da corrispondere all'Amministrazione (€ 10.800,00).

Il valore stimato complessivo, a carattere puramente indicativo, della concessione di servizio è da ritenersi, quantificato come segue:

Importo concessione per sei anni (dedotto il canone da riconoscere all'Amministrazione)	€ 44.388,00
Oneri sicurezza (sei anni)	€ 0,00
Importo proroga tecnica max 6 mesi	€ 3.699,00
Oneri sicurezza proroga tecnica max 6 mesi	€ 0,00
Valore stimato dell'appalto	€ 48.087,00

Quanto sopra considerando che i distributori sono dedicati al personale dipendente del Comune, ai collaboratori ed eventuali ospiti. Non è previsto l'accesso all'area da parte di utenti terzi.

Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per l'affidatario.

L'aggiudicatario è tenuto inoltre a corrispondere all'Amministrazione un canone di concessione fisso quale rimborso forfettario per le spese sostenute dall'Ente per la fornitura di elettricità e acqua per il funzionamento dei distributori automatici installati nonché per la messa a disposizione e la pulizia del locale pari a € 1.800,00 annuo.

Saranno a carico dell'affidatario tutti gli oneri accessori, logistica tecnica, certificazioni e assicurazioni del caso e responsabilità di installazione.

Il servizio non comporta per il Comune alcuna spesa, essendo tutte le prestazioni compensate a mezzo di pagamento diretto da parte degli utenti al gestore del servizio.

Ai sensi dell'art. 177 c. 1 del D.Lgs 36/2023 si evidenzia che l'aggiudicazione della presente concessione comporta il trasferimento al concessionario del rischio operativo legato alla domanda del servizio oggetto del contratto.

Si evidenzia che la componente "umana" nella presente concessione, operata a mezzo distributori automatici, peraltro nel numero assai ridotto di n. 2 unità, assume rilievo minimo, riducendosi alle attività che richiedono la presenza fisica di prestatori di lavoro nell'adempimento degli obblighi del contraente (rifornimento dei distributori automatici e sostituzione degli stessi in caso di guasti irreparabili, pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori e degli impianti ad essi connessi), le quali, da considerare in relazione alla tipologia del servizio gestito, richiedono evidentemente una minima applicazione di personale. Pertanto, per la gestione della presente concessione, conformemente a quanto rilevato nella sentenza del TAR Campania-Napoli del 01.09.2023 n. 4948, non viene individuata, in quanto irrilevante, l'indicazione dei costi della manodopera, la quale si rivelerebbe un inutile e dannoso formalismo, lesivo del principio del *favor participationis* cui sono ispirate le procedure ad evidenza pubblica.

Qualora la piattaforma SinTEL richieda obbligatoriamente l'inserimento del costo della manodopera, per quanto sopra espresso e solo al fine di poter concludere l'iter di presentazione dell'offerta, si chiede di inserire il valore € 0,00.

Per quanto riguarda gli oneri della sicurezza per i rischi da interferenza calcolati dall'Amministrazione, si attesta che detti oneri sono pari a zero.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice, nell'offerta economica il concorrente deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro connessi con l'attività da espletare per l'appalto in oggetto.

Ai sensi dell'articolo 11 comma 2 e 41 comma 13 del Codice, i Contratti Collettivi applicabili al personale dipendente impiegato nell'appalto risultano essere: TERZIARIO, COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI.

La presente concessione è da intendersi in regime di non esclusività, l'Ente potrà quindi indire procedure per il posizionamento di distributori automatici in altri edifici di proprietà diversi dalla Sede Comunale di via San Paolo 24.

Il locale e le pertinenze (impianti elettrici e idrici) in cui verranno installati i distributori sono di proprietà del Comune di Agrate Brianza e non possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività economiche che non siano espressamente oggetto della presente procedura di affidamento in concessione.

3.2 DURATA

La durata del servizio sarà di 6 (sei) anni a decorrere dalla data di effettiva messa in opera di tutti i distributori che dovrà avere inizio possibilmente il 1° luglio 2024 e concludersi il 30 giugno 2030.

Il servizio in concessione potrà iniziare in via anticipata nei casi consentiti dall'art. 17 comma 8 ed art. 50 comma 6 del D.Lgs 36/2023.

Ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.Lgs 36/2023, il contratto potrà essere prorogato per ulteriori sei mesi e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Entro 10 giorni dalla scadenza, l'operatore, a proprio carico e spese, dovrà rimuovere i distributori e ripristinare i luoghi, tranne diverso accordo con l'amministrazione.

Nel caso di mancato ripristino nei termini sopra fissati, l'amministrazione, previa formale intimazione all'operatore ad adempiere entro un congruo tempo, comunque non superiore a 60 giorni, provvederà d'ufficio a spese dello stesso operatore eventualmente rivalendosi sulle garanzie fidejussorie presentate dall'operatore.

3.3 MODALITÀ DI ESECUZIONE

Il contratto è stipulato "a corpo", ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) dell'Allegato I.7 del Codice.

Per le modalità di espletamento del servizio si rinvia a quanto indicato nello Schema di Contratto.

3.4 MODIFICHE DEL CONTRATTO E REVISIONE DEI PREZZI

L'appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di aggiudicazione, nei casi e nei modi previsti dagli artt. 120 e 60 del D.Lgs. n. 36/2023.

I prezzi definiti in sede di gara non potranno comunque subire alcuna modifica per i primi 2 (due) anni di validità del contratto (conteggiati a partire dalla data di inizio del servizio). A partire dal terzo anno, potrà essere applicato un aggiornamento dei prezzi solo qualora tale variazione risulti superiore al 5%. Variazioni inferiori saranno da considerarsi ricomprese nel rischio operativo del concessionario.

La variazione potrà essere applicata previa formale richiesta da parte del Concessionario, da inviare al RUP, unitamente ad una relazione contenente le motivazioni, i nuovi prezzi e gli elementi giustificativi degli aumenti in conformità alle modalità previste dall'art. 60 del D.Lgs 36/2023.

Seguirà approfondita valutazione da parte dell'Amministrazione concedente e, qualora ritenga conforme alla normativa vigente l'adeguamento dei prezzi richiesto, provvederà di conseguenza.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. l) dell'allegato I.1 del Codice, si intende «operatore economico», qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica. Secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in forma singola o associata, gli operatori economici di cui dell'art. 1, comma 1, lett. l) dell'allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri,

costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, purché in possesso dei requisiti prescritti nei successivi articoli.

Rientrano nella definizione di operatori economici:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi dell'art. 68 comma 14 del Codice la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

I consorzi di cui agli artt. 65 comma 2 lettera d) e 66 comma 1 lettera g) del Codice indicano per quali consorziati il consorzio concorre determinando la esclusione del consorziato designato se sono integrati i presupposti dell'art. 95 comma 1 lettera d) del Codice salvo che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara né sia idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali fatta salva la facoltà di cui all'art. 97 del Codice.

Ai sensi dell'art. 68 comma 1 del Codice è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f), anche se non ancora costituiti. La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In sede di offerta devono essere specificate le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori. Le

aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente disciplinare di gara.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE 2.0).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui all'art. 6 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui all'art. 6 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure prima della presentazione dell'offerta e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima. Sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

I soggetti che intendono partecipare devono possedere e/o rispettare i seguenti requisiti, a seconda dei casi:

A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE

B) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE:

- B1) Idoneità professionale;
- B2) Capacità economica e finanziaria;
- B3) Capacità tecniche e professionali;

A) Requisiti di ordine generale

Il possesso di tali requisiti viene autodichiarato dal soggetto invitato durante la compilazione della domanda di partecipazione alla procedura (allegato 1) e del DGUE (allegato 2) e riguardano il possesso e/o il rispetto dei requisiti di cui agli articoli:

1. Art. 94 del D.Lgs. 36/2023 (cause di esclusione automatica);
2. Art. 95 del D.Lgs. 36/2023 (cause di esclusione non automatica);
3. Art. 96 del D.Lgs. 36/2023 (Disciplina dell'esclusione);
4. Art. 97 del D.Lgs. 36/2023 (Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti);
5. Art. 98 del D.Lgs. 36/2023 (Illecito professionale grave)

B) Requisiti di ordine speciale

B1) Idoneità professionale

In particolare, gli operatori economici singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) essere iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della Provincia Monza e della Brianza oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura di competenza.

Il possesso di tali requisiti verrà autodichiarato dall'operatore durante la compilazione della domanda di partecipazione alla procedura (allegato 1).

B2) Capacità economica e finanziaria

Fatturato globale del soggetto partecipante pari all'importo del valore stimato dell'incarico maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura.

Per triennio precedente è da intendersi quello solare decorrente dal 1° gennaio e ricomprende i tre anni solari antecedenti la data del bando.

Il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria viene autodichiarato dall'operatore durante la compilazione del DGUE (allegato 2).

B3) Capacità tecniche e professionali

Esecuzione nel precedente triennio dalla data di indizione della presente procedura di n. 3 contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.

La somma degli importi dei contratti analoghi che indicherà l'operatore, deve essere almeno pari alla metà del valore stimato dell'importo posto a base della presente concessione (€ 44.388,00) e pari quindi ad € 22.194,00.

In caso di contratti analoghi aventi durata pluriennale, è possibile fare riferimento ai contratti analoghi iniziati nel triennio precedente, come sopra definito, anche se non ancora conclusi, e considerare ai fini dell'importo da dimostrare gli importi (anche parziali) dei lavori o dei servizi oggetto di detti contratti analoghi realizzati o espletati nel triennio da considerare. La dimostrazione di quanto dichiarato potrà essere effettuata mediante la presentazione dei relativi certificati di collaudo, verifiche di conformità, CRE, atti di liquidazione, ecc.

Si richiede che i distributori siano garantiti "ZERO PLASTICA" con certificazione dei materiali utilizzati in sostituzione della plastica monouso come da Decreto legislativo n. 196 del 8 novembre 2021 per l'attuazione in Italia della direttiva (UE) 2019/904 "Single use plastic (SUP)" e conformi a quanto richiesto nell'allegato Schema di Contratto di Concessione.

Il possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali viene autodichiarato dal concorrente/operatore durante la compilazione del DGUE (allegato 2).

Ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 36/2023, la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione alle procedure per l'affidamento dell'incarico in oggetto avverrà mediante richiesta diretta agli enti deputati al rilascio dei documenti da verificare.

6.1 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane oppure ancora nell'Albo Nazionale delle Società Cooperative, nonché all'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) di cui al precedente punto, deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, sia dalla mandataria sia dalle mandanti pro quota.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, sia dalla mandataria sia dalle mandanti pro quota.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.2 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane oppure ancora nell'Albo Nazionale delle Società Cooperative, nonché all'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art.6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice

medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti del Comune in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio / Albo Nazionale delle Società Cooperative / elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list).

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso il Comune, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Ai sensi dell'art. 67, comma 2 lett. a), con riferimento al consorzio stabile, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

8. SUBAPPALTO

Il concessionario indica in sede di offerta le parti del contratto che intende affidare in subappalto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di concessione.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

È vietata la cessione anche parziale del contratto a pena di nullità.

Le prestazioni oggetto della presente concessione non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

Per quanto qui non riportato e per quanto compatibili si applicano le disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

9. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio ma può essere eseguito autonomamente dall'impresa, oppure può essere chiesto un sopralluogo congiunto con un addetto Comunale al fine di ottenere ulteriori chiarimenti ritenuti utili per la corretta formulazione dell'offerta.

In quest'ultimo caso contattare al n. 039 6051205 in orario d'ufficio (LUN. MERC. GIOV. ore 8.30-13.00; 14.00-18.00; MAR. e VEN. ore 8,30-14.00) la dott. Silvia Dondossola per fissare un appuntamento.

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma SinTEL. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare di gara. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

10.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'offerta è composta da:

- A. Documentazione amministrativa;
- B. Offerta economica.

L'operatore economico, collegandosi al sito web www.sintel.regione.lombardia.it, può partecipare alla procedura di gara accedendo alla sezione "Procedure", dove ha la possibilità di ricercare la procedura per la quale effettuare l'offerta. Una volta individuata la procedura di gara, è possibile accedervi tramite il link "Dettaglio", che consente di visualizzare il menù interno e tutte le informazioni della procedura.

Cliccando sul link "Invia Offerta", si accede al percorso guidato, in 5 step, che consente l'invio dell'offerta:

- **Step 1 – Busta Amministrativa:** il concorrente dovrà allegare, nell'apposito campo, la documentazione richiesta, consistente in un unico file formato .zip ovvero .rar ovvero .7z, ovvero equivalenti software di compressione dati, contenenti i documenti di gara richiesti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente;
- **Step 2 – Busta Economica:** il concorrente dovrà inserire in apposito campo della piattaforma SinTEL il ribasso unico percentuale da applicare rispetto al listino prezzi a base di gara. Si evidenzia a tal proposito che i prezzi riportati nell'elenco prezzi al quale verrà applicato lo sconto dell'operatore economico, sono quelli finali al consumatore, comprensivi pertanto di IVA e ogni altro onere. I prezzi di tutti i prodotti a listino ufficiale, quando erogati tramite chiavetta/tessera magnetica ricaricabile o applicazione di acquisto tramite smartphone, dovranno essere inferiori di almeno il 10% rispetto a quelli applicati in caso di pagamento in contanti. I suddetti prezzi si devono intendere, come da art 10 dello Schema di Contratto, quali prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa e comprensivi di ogni onere.
- Inoltre, il concorrente dovrà indicare a Sistema, in corrispondenza della busta "B Offerta Economica" la stima dei costi interni aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sono inammissibili le offerte economiche al rialzo rispetto agli importi a base d'asta.

- **Step 3 – Firma digitale dell'offerta:** il concorrente deve scaricare il documento d'offerta, firmarlo digitalmente e ricaricarlo a Sistema;
- **Step 4 – Riepilogo ed invio dell'offerta:** il concorrente ha la possibilità di visualizzare tutti i dati inseriti nei passi precedenti ed inviare l'offerta oppure può modificare i dati ritornando indietro o annullare l'operazione in corso, perdendo le informazioni precedentemente inserite.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi. Al momento della ricezione delle offerte ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni integrative al DGUE sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di

produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999.

Ai fini del soccorso istruttorio verrà assegnato al concorrente un congruo termine perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine si procederà alla esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta potranno essere chiesti ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Possono sempre essere chiesti chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. Nel caso specifico l'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

12. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A dovrà contenere la seguente documentazione, firmata digitalmente:

- DGUE;
- domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE;
- documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 12.3;
- documentazione per soggetti associati di cui al punto 12.4;
- ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario o copia del contrassegno in formato pdf della marca da bollo da euro 16,00

12.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 nonché dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28/07/2023 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite:

- F24;
- bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
- tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate.

Per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 dell'Agenzia delle Entrate e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 dello stesso art. 94.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti. L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

12.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo (DGUE) allegato.

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti speciali e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

COMPILAZIONE DELLA SOLA SEZIONE α DELLA PARTE IV DEL DGUE:

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, si stabilisce che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV.

Nel caso in cui non si opti per la compilazione della sola sezione α della parte IV, dovranno essere compilate tutte le altre sezioni della parte IV, quindi compresa la sezione "A".

12.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- la dichiarazione di avvalimento;
- il contratto di avvalimento.

12.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
 - dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
-

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - a. copia del contratto di rete
 - b. copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - c. dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - a. copia del contratto di rete
 - b. dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

13. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico dovrà indicare, in corrispondenza della busta **"B Offerta Economica"** presente in Piattaforma SinTEL di Aria Spa, a pena di esclusione i seguenti valori economici:

- lo sconto economico in termini di ribasso unico percentuale da applicare rispetto al listino prezzi a base di gara. Si evidenzia a tal proposito che i prezzi riportati nell'elenco prezzi al quale verrà applicato lo sconto dell'operatore economico, sono quelli finali al consumatore, comprensivi pertanto di IVA e ogni altro onere.
I prezzi di tutti i prodotti a listino ufficiale, quando erogati tramite chiavetta/tessera magnetica ricaricabile o applicazione di acquisto tramite smartphone, dovranno essere inferiori di almeno il 10% rispetto a quelli applicati in caso di pagamento in contanti.
- la stima dei costi interni aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Gli oneri della sicurezza derivanti da interferenza sono stimati dal Comune di Agrate Brianza per la durata del contratto, pari a € 0,00;

Sono inammissibili le offerte economiche che comportano prezzi superiori agli importi del listino prezzi a base d'asta.

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 c. 3 del Codice.

15. VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE

L'individuazione della soglia di anomalia verrà gestita tramite Piattaforma SinTEL di Aria S.p.a., con applicazione dell'esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 54 del Codice.

La congruità delle offerte sarà valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata utilizzando il Metodo A dell'Allegato II.2 del Codice. L'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, non si applica qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque.

16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, ai concorrenti verrà data notizia, tramite la funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma SinTEL, in merito alle date in cui verranno aperte le buste telematiche componenti l'offerta. In quest'ottica, si fa presente che la prima seduta di gara per l'apertura della "Busta telematica n. 1" contenente la documentazione amministrativa avrà luogo in seduta pubblica il giorno 23 MAGGIO 2024 alle ore 15.00. Eventuali modifiche del giorno e dell'ora della seduta pubblica per l'apertura delle buste saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Agrate Brianza e comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma SinTEL.

Alle sedute pubbliche potrà assistere chiunque ne abbia interesse, ma saranno iscritti a verbale solo gli eventuali interventi dei soggetti che saranno preventivamente individuati tramite valido documento d'identità.

Nella prima seduta di gara, pertanto, il Responsabile del Procedimento verificherà la correttezza formale delle offerte e procederà all'apertura della "Busta telematica n. 1" contenente la documentazione amministrativa, provvedendo, ove necessario, all'esclusione dei concorrenti che non risulteranno in regola con le prescrizioni del presente disciplinare, ovvero alla richiesta di chiarimenti o integrazioni.

Il Responsabile del Procedimento procederà poi all'apertura della "Busta telematica n. 2" contenente l'Offerta economica, procedendo all'individuazione della soglia di anomalia utilizzando il Metodo A parte 1) oppure parte 2) dell'Allegato II.2 del Codice tramite Piattaforma SinTEL di ARIA S.p.A. e formando quindi la graduatoria provvisoria.

La verifica delle giustificazioni relative alla congruità dell'offerta verrà effettuata dal RUP.

17. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Si procederà all'aggiudicazione della procedura anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

Il Responsabile Unico del Progetto richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Nel caso in cui:

- il RUP attesti la congruità dell'offerta, si procede a proporre l'aggiudicazione e avviare le verifiche sul possesso dei requisiti;
- il RUP ritenga non congrua l'offerta, si esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risulti, nel complesso, inaffidabile all'esito della relativa istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio.

L'aggiudicazione è disposta dal RUP all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente, si procede con la proposta di aggiudicazione al secondo in graduatoria nonché alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 108 comma 10 del Codice, le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La stipula del contratto, costituito dallo schema allegato, avverrà in forma scritta ai sensi, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico conformemente a quanto previsto dall'art. 18 comma 1 del Codice.

Tale schema di contratto, contenendo tutti i dati essenziali del contratto: parti interessate, oggetto del servizio/fornitura, dati identificativi, tecnici ed economici dell'oggetto della prestazione, ecc., deve essere assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'all. I.4 del Dlgs. 36/2023, con spese a carico dell'operatore economico.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dagli artt. 53, comma 4 del Codice, così come declinate nell'apposito paragrafo del presente articolo.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

GARANZIA DEFINITIVA

Al fine della stipula del contratto di concessione l'operatore economico dovrà presentare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs 36/2023, costituita a scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 5 per cento dell'importo stimato del valore della concessione al netto del ribasso offerto. L'importo della garanzia è ridotto nei casi di cui al comma 8 del suddetto dell'art. 106 del D.Lgs 36/2023.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html/>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp/

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie/>

Prima dell'installazione dei distributori automatici, la Concessionaria dovrà comprovare, **producendone copia, di aver stipulato adeguate polizze assicurative** con primarie compagnie e per un massimale non inferiore a € 200.000,00 a copertura del rischio di incendio o altri danni causati ai beni del Comune e ai locali dove sono sistemati i distributori automatici per cattivo funzionamento delle apparecchiature in questione, nonché a copertura di qualunque tipo di danno che gli utenti potrebbero subire in conseguenza dell'uso dei distributori ovvero del consumo degli alimenti o bevande messi in vendita. La polizza dovrà essere stipulata senza franchigia né limitazioni nel numero dei sinistri con validità non inferiore alla durata del contratto o, se inferiore, l'operatore economico provvederà al rinnovo/nuova stipula e all'invio all'Istituto della documentazione relativa.

Detta polizza, o altra polizza separata, deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio, oltre che a garanzia del rispetto di tutte le condizioni offerte con la partecipazione alla presente manifestazione d'interesse. Il massimale di tale ulteriore polizza deve garantire un minimo di € 2.000.000,00.

La copertura assicurativa deve decorrere dalla data di sottoscrizione della concessione e cessare alla data di fine della stessa, come deve risultare da apposito verbale sottoscritto da entrambe le parti.

Dette garanzie possono essere costituite da fidejussioni bancarie o polizze fidejussorie assicurative o rilasciate da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le fidejussioni, qualora rilasciate da intermediari finanziari, saranno accompagnate da copia conforme alla suddetta autorizzazione ministeriale.

L'operatore si impegna affinché le fidejussioni prestate mediante fidejussioni bancarie o polizze fidejussorie assicurative o da un intermediario finanziario prevedano espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui al c. 2 dell'art. 1944 del Codice Civile;
- l'escussione a prima richiesta entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte dell'amministrazione;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile.

Le fidejussioni presentate dovranno inoltre contenere la clausola che l'operatore, per essere liberato dall'obbligo di pagamento del premio annuale, deve consegnare alla Società garante l'originale delle polizze restituitigli dall'Ente garantito con autorizzazione di svincolo, oppure apposita dichiarazione liberatoria effettuata necessariamente dallo stesso Ente garantito.

18. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizie utili per la partecipazione alla presente procedura o sullo svolgimento di essa possono essere richieste al Responsabile dell'Ufficio LL.PP. ed Ecologia del Comune di Agrate Brianza Ing. Salvatore Comi, contattando il tel. 039.6051205 / email silvia.dondossola@comune.agratebrianza.mb.it.

Se le informazioni richieste possono essere utili ai fini della partecipazione alla procedura anche di altri concorrenti, le stesse saranno trattate attraverso la piattaforma SinTEL, affinché chiunque sia interessato ne possa prendere visione.

19. DIRITTO DI ACCESSO

Il diritto di accesso si esercita, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241/1990, del Codice dell'Amministrazione Digitale e del Codice dei contratti pubblici, attraverso apposita richiesta da inviare al Responsabile del Settore LL.PP. a mezzo PEC al seguente indirizzo: comune.agratebrianza@pec.regione.lombardia.it

L'accesso alle registrazioni del Sistema avviene attraverso l'interrogazione delle registrazioni in formato elettronico che documentano le attività compiute all'interno del Sistema, inoltrando apposita richiesta e previa autorizzazione specifica concessa dal Responsabile del Settore LL.PP. indicato sui documenti della procedura di gara/selezione.

L'invio, al soggetto che vi abbia titolo, di copia della documentazione è effettuato dalla stazione appaltante con inoltro del documento richiesto a uno dei domicili indicati dal fornitore nel modello di autocertificazione.

Le istanze pervenute tramite la Piattaforma SinTEL dovranno essere rinviate all'indirizzo PEC suindicato.

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy (GDPR 2016/679), si informa che i dati forniti di concorrenti/operatori saranno trattati manualmente e con strumenti informatici dal personale autorizzato dell'ente esclusivamente ai fini di cui alla presente procedura di gara/selezione osservando le disposizioni di cui alla vigente normativa. I dati forniti saranno pubblicati nel rispetto della normativa vigente e potranno essere comunicati ad altri enti (es. camera di Commercio, Regione Lombardia, ANAC, Procura della Repubblica, ecc.) ai fini dei controlli e delle verifiche previste dalle norme vigenti.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara/selezione per l'individuazione del contraente e per l'aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione dell'obbligazione contrattuale e degli adempimenti di tutti gli obblighi ad essa conseguenti ai sensi di legge.

I dati non verranno trasferiti in paesi extraeuropei.

Gli interessati hanno il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati trattati.

Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità di cui alla presente procedura di gara/selezione.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Agrate Brianza che ha avviato il procedimento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti e che potrà contattare ai seguenti riferimenti:

Telefono: 039-6051203 Indirizzo PEC: comune.agratebrianza@pec.regionelombardia.it

I soggetti interessati hanno diritto di proporre reclamo all'Autorità Gara/selezionante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati (RPD) al seguente indirizzo e-mail: rpd@comune.agratebrianza.mb.it

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite SinTEL il responsabile del trattamento dei dati è il gestore di SinTEL stesso, che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

21. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento di cui alla presente manifestazione d'interesse, è l'ing. Salvatore Comi, Responsabile del Settore "Lavori Pubblici ed Ecologia", tel. 0396051205, email silvia.dondossola@comune.agratebrianza.mb.it

22. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62. nel codice di comportamento del Comune di Agrate Brianza approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 11.01.2024 visionabile al link: [http://www.comune.agratebrianza.mb.it/allegati/41232%5E2020 CODICE COMPORTAMENTO.PDF](http://www.comune.agratebrianza.mb.it/allegati/41232%5E2020_CODICE_COMPORTAMENTO.PDF)

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito del Comune.

23. DISPOSIZIONI FINALI

Controversie:

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Monza, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Tracciabilità:

Il contratto di Appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare al Comune:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un oggetto munito di apposita procura.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori il Comune procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI ED ECOLOGIA
(Ing. Salvatore Comi)**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
T.U. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate*